

Bando SRD05.2 Impianti di arboricoltura a ciclo medio-lungo con specie tartufigene

FAQ

1) se l'appezzamento si trova all'interno di un comune vocato alla tartuficoltura ma la superficie non è coperta dalle "Carte delle attitudini tartufigene del territorio piemontese", essendo le stesse con scala molto ampia, è possibile procedere con un'indagine pedologica comprensiva di analisi del terreno per poter caratterizzare il terreno?

Ai sensi del par. B.3 "Localizzazione dell'operazione" delle disposizioni attuative, gli impianti di arboricoltura con specie tartufigene dell'Azione SRD05.2 devono essere realizzati nei **Comuni** nei quali è stata rilevata un'**attitudine alta o media** alla produzione di almeno una delle tre specie di tartufo (tartufo bianco, nero o scorzone).

All'interno del territorio di tali Comuni, le superfici indicate in domanda devono ricadere all'interno dei poligoni classificati come **attitudine alta o media** per almeno una delle 3 specie di tartufo.

Nel caso di superfici ricadenti in Comuni con attitudine alta o media ma all'interno di poligoni classificati come attitudine **bassa** per almeno una delle 3 specie di tartufo, l'eventuale potenzialità alta o media alla produzione di tartufi dell'appezzamento dovrà essere dimostrata con apposita indagine realizzata da un tecnico libero professionista con specifiche competenze pedologiche, seguendo i passaggi indicati nell'Allegato VI "*Specifiche pedologiche per gli impianti di tartuficoltura*", parte B (punto 3).

E' specificato al par. B.5 che "le superfici non cartografate si intende abbiano attitudine nulla".

Quindi la risposta alla domanda è no: se la superficie non è cartografata, l'impianto non è ammissibile, neanche in seguito ad indagine pedologica comprensiva di analisi chimiche.

Nel caso in cui l'appezzamento ricada in parte nelle carte ed in parte no, si deve escludere la parte esclusa dalle carte.

2) quando le "Carte delle attitudini tartufigene del territorio piemontese" individuano aree in cui l'attitudine per il tartufo nero pregiato (o lo scorzone) è alta o media e quella per il tartufo bianco è media, si può progettare un impianto per la produzione di tartufo nero o scorzone, nei casi in cui le reali situazioni di campo, nello specifico la distanza da corsi d'acqua, la pendenza media del lotto e l'esposizione, non sono consone alla realizzazione di una tartufaia di bianco mentre al contrario sono ideali per nero pregiato e scorzone?

Il par. B.5.1 "Tipologia di investimenti ammissibili" delle disposizioni attuative stabilisce che la realizzazione di nuovi impianti mediante l'impiego di piante micorrizzate con *Tuber melanosporum* Vittad. (tartufo nero pregiato) o con *Tuber aestivum* Vittad. (scorzone) sarà possibile unicamente in aree non preposte alla produzione di *Tuber magnatum* Picco (tartufo bianco pregiato), cioè in stazioni con attitudine nulla o bassa al tartufo bianco pregiato, non produttive e non contigue ad aree produttive per il *Tuber magnatum* Picco (tartufo bianco pregiato).

L'indicazione di non sovrapporre gli areali del tartufo bianco con quelli del nero e dello scorzone deriva dalla prioritaria esigenza di salvaguardare il tartufo bianco.

L'art. 3, co. 1 lettera e) della L.R. 16/2008 stabilisce che possano essere finanziati impianti per la produzione dei tartufi neri "in terreni al momento non preposti alla produzione di alcuna specie di tartufo".

Quindi la realizzazione di nuovi impianti mediante l'impiego di piante micorrizzate con *Tuber melanosporum* Vittad. (tartufo nero pregiato) o con *Tuber aestivum* Vittad. (scorzone) sarà possibile unicamente in aree vocate, per le quali siano rispettate le seguenti condizioni:

- a) localizzate nei territorio dei Comuni vocati alla produzione rispettivamente di tartufo nero pregiato o di scorzone;
- b) nelle quali è stata rilevata un'attitudine alta o media alla produzione rispettivamente di tartufo nero pregiato o di scorzone;
- c) non preposte alla produzione di *Tuber magnatum* Picco (tartufo bianco pregiato), ovvero con attitudine nulla o bassa al tartufo bianco pregiato, non produttive e non contigue ad aree produttive per il *Tuber magnatum* Picco (tartufo bianco pregiato).

Se l'attitudine secondo le "Carte delle attitudini tartufigene del territorio piemontese" è alta o media per il tartufo nero o lo scorzone e media per il tartufo bianco, per poter realizzare impianti per la produzione di tartufo nero o scorzone è necessario dimostrare, tramite apposita indagine realizzata da un tecnico libero professionista con specifiche competenze pedologiche, seguendo i passaggi indicati nell'Allegato VI "*Specifiche pedologiche per gli impianti di tartuficoltura*", parte B (punto 3), che nella stazione scelta l'attitudine al tartufo bianco è bassa o nulla.

3) come si stabilisce se una superficie è ammissibile a finanziamento?

Si riportano di seguito tre schemi di ragionamento per individuare l'ammissibilità a finanziamento di un impianto da realizzare per la produzione di ciascuna delle tre specie di tartufo.

a) **Impianto di arboricoltura a ciclo medio-lungo per la produzione di tartufo bianco**

i) verificare che il Comune ricada tra quelli elencati nel file "Tartufo_bianco_comuni_vocati" (se il Comune non è compreso nell'elenco, l'attitudine è da intendersi nulla e la superficie non è ammissibile)

ii) All'interno del territorio di tali Comuni, le superfici indicate in domanda devono ricadere all'interno dei poligoni classificati come **attitudine alta o media** per il tartufo bianco.

Nel caso di superfici ricadenti in Comuni con attitudine alta o media ma all'interno di poligoni classificati come attitudine bassa per il tartufo bianco, l'eventuale potenzialità alta o media alla produzione di tartufo bianco dell'appezzamento dovrà essere dimostrata con apposita indagine realizzata da un tecnico libero professionista con specifiche competenze pedologiche, seguendo i passaggi indicati nell'Allegato VI "*Specifiche pedologiche per gli impianti di tartuficoltura*", parte B (punto 3).

Nel caso di superfici ricadenti in Comuni con attitudine alta o media ma all'interno di poligoni classificati come attitudine nulla per il tartufo bianco (o non cartografate), l'impianto NON è ammissibile.

Quindi è necessario verificare la cartografia (Aree a vocazione tartufigena – Tartufo bianco reperibile sul Geoportale nel canale Foreste e stabilire l'ammissibilità delle superfici seguendo il seguente schema:

Tab. 1 Ammissibilità impianto per la produzione di tartufo bianco

Attitudine tartufo bianco			
Alta	Media	Bassa	Nulla
SI	SI	SI' con apposita indagine che dimostri un'attitudine media o alta per il tartufo bianco	NO

b) Impianto di arboricoltura a ciclo medio-lungo per la produzione di tartufo nero pregiato

i) verificare che il Comune ricada tra quelli elencati nel file “Tartufo_nero_comuni_vocati” (se il Comune non è compreso nell’elenco, l’attitudine è da intendersi nulla e la superficie non è ammissibile)

ii) All’interno del territorio di tali Comuni, le superfici indicate in domanda devono ricadere all’interno dei poligoni classificati come **attitudine alta o media** per il tartufo nero.

Nel caso di superfici ricadenti in Comuni con attitudine alta o media ma all’interno di poligoni classificati come attitudine bassa per il tartufo nero, l’eventuale potenzialità alta o media alla produzione di tartufo nero dell’appezzamento dovrà essere dimostrata con apposita indagine realizzata da un tecnico libero professionista con specifiche competenze pedologiche, seguendo i passaggi indicati nell’Allegato VI “Specifiche pedologiche per gli impianti di tartuficoltura”, parte B (punto 3).

Nel caso di superfici ricadenti in Comuni con attitudine alta o media ma all’interno di poligoni classificati come attitudine nulla per il tartufo nero (o non cartografate), l’impianto NON è ammissibile.

La realizzazione di nuovi impianti mediante l’impiego di piante micorrizzate con *Tuber melanosporum* Vittad. (tartufo nero pregiato) o con *Tuber aestivum* Vittad. (scorzone) sarà possibile unicamente in aree non preposte alla produzione di *Tuber magnatum* Picco (tartufo bianco pregiato), cioè in stazioni con attitudine nulla o scarsa (=bassa) al tartufo bianco pregiato, non produttive e non contigue ad aree produttive per il *Tuber magnatum* Picco (tartufo bianco pregiato).

Quindi bisogna verificare la cartografia (Aree a vocazione tartufigena – Tartufo nero pregiato reperibile sul Geoportale nel canale Foreste e stabilire l’ammissibilità delle superfici seguendo il seguente schema:

Tab. 2 Ammissibilità impianto con attitudine alla produzione di tartufo nero

		Attitudine tartufo nero			
		Alta	Media	Bassa	Nulla
Attitudine tartufo bianco	Alta	NO	NO	NO	NO
	Media	SI' con apposita indagine che dimostri un'attitudine bassa o nulla per il tartufo bianco	SI' con apposita indagine che dimostri un'attitudine bassa o nulla per il tartufo bianco	SI' con apposita indagine che dimostri un'attitudine media o alta per il tartufo nero E bassa o nulla per il tartufo bianco	NO
	Bassa	SI	SI	SI' con apposita indagine che dimostri un'attitudine media o alta per il tartufo nero	NO
	Nulla	SI	SI	SI' con apposita indagine che dimostri un'attitudine media o alta per il tartufo nero	NO

c) Impianto di arboricoltura a ciclo medio-lungo per la produzione di scorzone

i) verificare che il Comune ricada tra quelli elencati nel file “Scorzone_comuni_vocati” (se il Comune non è compreso nell’elenco, l’attitudine è da intendersi nulla e la superficie non è ammissibile)

ii) All’interno del territorio di tali Comuni, le superfici indicate in domanda devono ricadere all’interno dei poligoni classificati come **attitudine alta o media** per lo scorzone.

Nel caso di superfici ricadenti in Comuni con attitudine alta o media ma all’interno di poligoni classificati come attitudine bassa per lo scorzone, l’eventuale potenzialità alta o media alla produzione di scorzone dell’appezzamento dovrà essere dimostrata con apposita indagine realizzata da un tecnico libero professionista con specifiche competenze pedologiche, seguendo i passaggi indicati nell’Allegato VI “*Specifiche pedologiche per gli impianti di tartuficoltura*”, parte B (punto 3).

Nel caso di superfici ricadenti in Comuni con attitudine alta o media ma all’interno di poligoni classificati come attitudine nulla per lo scorzone (o non cartografate), l’impianto NON è ammissibile.

La realizzazione di nuovi impianti mediante l’impiego di piante micorrizzate con *Tuber melanosporum* Vittad. (tartufo nero pregiato) o con *Tuber aestivum* Vittad. (scorzone) sarà possibile unicamente in aree non preposte alla produzione di *Tuber magnatum* Picco (tartufo bianco pregiato), cioè in stazioni con attitudine nulla o scarsa (=bassa) al tartufo bianco pregiato, non produttive e non contigue ad aree produttive per il *Tuber magnatum* Picco (tartufo bianco pregiato).

Quindi bisogna verificare la cartografia (Aree a vocazione tartufigena – Scorzone reperibile sul Geoportale nel canale Foreste e stabilire l’ammissibilità delle superfici seguendo il seguente schema:

Tab. 3 Ammissibilità impianto con attitudine alla produzione di scorzone

		Attitudine scorzone			
		Alta	Media	Bassa	Nulla
Attitudine tartufo bianco	Alta	NO	NO	NO	NO
	Media	SI' con apposita indagine che dimostri un'attitudine bassa o nulla per il tartufo bianco	SI' con apposita indagine che dimostri un'attitudine bassa o nulla per il tartufo bianco	SI' con apposita indagine che dimostri un'attitudine media o alta per il tartufo nero E bassa o nulla per il tartufo bianco	NO
	Bassa	SI	SI	SI' con apposita indagine che dimostri un'attitudine media o alta per lo scorzone	NO
	Nulla	SI	SI	SI' con apposita indagine che dimostri un'attitudine media o alta per lo scorzone	NO

4) Nel caso l'attitudine indicata nelle "Carte delle attitudini tartufigene del territorio piemontese" fosse media per il bianco, alta per il nero e le condizioni stazionali fossero più adatte per il nero sono comunque costretto a progettare un impianto per il bianco?

Come specificato al par. B.5.1 "Tipologia di investimenti ammissibili" delle disposizioni attuative, le "Carte della potenzialità alla produzione del tartufo in Piemonte" individuano le aree in cui si trovano suoli più o meno idonei a ospitare piante tartufigene, in base alle loro caratteristiche fisiche (es. tessitura, profondità, % di scheletro), chimiche (es. calcare %, pH, rapporto C/N) e stazionali (es. morfologia, pendenza), prescindendo da attuale presenza o meno di piante tartufigene, copertura o uso del suolo. Si tratta di 3 diverse cartografie redatte sulla base dei parametri intrinseci del suolo limitanti per le tre principali specie di tartufi (Tartufo bianco pregiato, Tartufo nero pregiato e Tartufo nero estivo o scorzone).

Le carte identificano, a scala 1:50.000, le superfici che presentano attitudine alta, media o bassa alla produzione delle tre specie di tartufo.

Viene anche specificato che "le superfici non cartografate si intende abbiano attitudine nulla".

Si tratta quindi di una cartografia derivata e ad una scala elevata. Resta però uno strumento conoscitivo che permette di fare delle valutazioni preventive.

Le carte stabiliscono dei confini all'interno dei quali è possibile trovare aree con attitudine alta, media o bassa alla produzione dei tre tipi di tartufo; le disposizioni attuative specificano che, all'interno di queste aree, il progettista deve valutare le caratteristiche stazionali (suolo, ma anche morfologia, quota, esposizione, pendenza; v. Allegato VI) per stabilire se effettivamente la superficie in progetto è vocata. Quindi i tecnici non sono "costretti" a realizzare impianti in ambienti non idonei.

5) Se le "Carte della potenzialità alla produzione del tartufo in Piemonte" individuano, per l'area in cui si intende realizzare un impianto, un'attitudine alta o media per 2 delle tre specie di tartufo e nulla per la terza posso comunque chiedere il finanziamento per una delle due specie con attitudine alta o media?

Con DD n. 396/A1614A del 23/05/2024, la frase del par. B.3 "Localizzazione dell'operazione":

"Impianti ricadenti in **Comuni** con attitudine **nulla** alla produzione di almeno una delle tre specie di tartufo **NON** saranno ammissibili a finanziamento."

viene sostituita con la seguente:

*"Per ciascuna specie di tartufo, impianti ricadenti in **Comuni** con attitudine **nulla** alla produzione della medesima specie **NON** saranno ammissibili a finanziamento."*

Cioè non saranno ammissibili:

- impianti per la produzione di tartufo bianco in Comuni con attitudine nulla alla produzione del tartufo bianco;
- impianti per la produzione di tartufo nero in Comuni con attitudine nulla alla produzione del tartufo nero;
- impianti per la produzione di scorzone in Comuni con attitudine nulla alla produzione dello scorzone.

Quindi la risposta alla domanda è SI'.

6) che cosa si intende per “superficie liquidabile”?

Come specificato al par. E “Glossario” delle disposizioni attuative:

- la **superficie liquidabile** è l'area effettiva di impianto, calcolata dalla linea che unisce i fusti perimetrali e maggiorata da una fascia esterna di larghezza FINO A 6 m, indipendentemente dall'ampiezza di eventuali distanze di rispetto (dai confini, dalle strade, dalle ferrovie, dagli elettrodotti, etc.);
- la superficie ammissibile **coincide** con la superficie liquidabile;
- la **superficie ammissibile** corrisponde alla superficie su cui si realizza l'impianto, delimitata, anche con GPS, prevedendo una distanza minima di cornice esterna fino ad un massimo di 6 metri dal colletto della pianta più esterna e nel rispetto delle normative e regolamentazioni vigenti.

L'ammissibilità dell'eventuale fascia/cornice esterna (per una larghezza massima di 6 metri) sarà valutata durante l'istruttoria, in ragione degli eventuali vincoli (fasce di rispetto, area inerbita per il rispetto della condizionalità) incidenti sull'area oggetto di domanda.

7) qual è la superficie liquidabile se si realizza la fascia di rinaturazione?

La fascia di rinaturazione è parte dell'area effettiva di impianto; sul (o sui) lato/i in cui si trova la fascia di rinaturazione, l'eventuale fascia/cornice esterna si calcola dalla linea che unisce i fusti delle piante che costituiscono la fascia di rinaturazione stessa.

ATTENZIONE:

- per gli impianti realizzati con l'intervento SRD05 è prevista l'erogazione di un premio annuale tramite l'Intervento SRA28
- ai beneficiari di premi annui si applica il regime di condizionalità
- il Criterio di condizionalità BCAA4 “Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua” prevede la costituzione (o non eliminazione) di una fascia stabilmente inerbita spontanea o seminata di larghezza pari a 5 m, che può ricomprendere anche specie arboree o arbustive qualora presenti, adiacente ai corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali

Quindi se la fascia di rinaturazione è adiacente ad un corso d'acqua e, per il rispetto della condizionalità, è necessario lasciare una fascia inerbita larga 5 metri dal ciglio di sponda, il limite della superficie ammissibile/liquidabile sul lato della fascia di rinaturazione coincide con la linea che unisce i fusti della fascia arborata, senza ulteriore fascia/cornice esterna.

Quindi, lungo il ciglio di sponda, il beneficiario dovrà:

- lasciare una prima fascia inerbita di 5 m per il rispetto della condizionalità
- realizzare la fascia di rinaturazione arborata da 5 a 10 metri dal ciglio di sponda
- dal decimo metro mettere a dimora le piante arboree dell'impianto di arboricoltura